

Bruxelles, 27 agosto 2021
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0281(NLE)**

**11404/21
ADD 1**

CCG 44

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	26 agosto 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 498 final - ANNEX
Oggetto:	ALLEGATO della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in acconto minimo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 498 final - ANNEX.

All.: COM(2021) 498 final - ANNEX



Bruxelles, 26.8.2021
COM(2021) 498 final

ANNEX

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella procedura scritta
dei partecipanti all'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno
pubblico in riferimento alla linea comune sulla riduzione temporanea del pagamento in
acconto minimo**

ALLEGATO

Progetto di proposta dell'Unione europea relativa a una linea comune

conformemente al capitolo IV, sezione 5, dell'accordo sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

ECH [•]/2021

Riduzione al 5 % del pagamento in acconto richiesto

La crisi della COVID-19 sta avendo forti ripercussioni in tutto il mondo sulla vita delle persone e sulle loro condizioni di vita. Un fattore importante che accentua gli effetti negativi è la flessione dell'economia mondiale dovuta alla crisi sanitaria. Date le circostanze straordinarie, i governi e le istituzioni internazionali hanno cominciato a prendere provvedimenti. Una parte considerevole dei loro sforzi è diretta ad adottare misure volte ad attenuare le ricadute economiche. Mentre i paesi industrializzati dispongono di solito di maggiori risorse e opzioni per affrontare tali problemi, i paesi a basso e medio reddito devono fare i conti con molti limiti, in particolare spesso non dispongono di risorse finanziarie adeguate.

Le agenzie di credito all'esportazione ("ACE") e le relative autorità hanno attuato una serie di misure con l'obiettivo di mantenere i flussi commerciali internazionali e rispondere alle esigenze delle industrie e di acquirenti/paesi stranieri. Sebbene presumibilmente molti paesi ridimensioneranno i loro programmi di investimento, si confermerà la forte esigenza di investire in progetti di prevenzione delle crisi e in progetti infrastrutturali di base. Alcune misure tuttavia possono essere adottate solo congiuntamente in quanto soggette a norme concordate a livello internazionale, come l'accordo OCSE sui crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico.

A fronte della grave situazione economica, sia le associazioni di categoria sia le singole imprese hanno chiesto alle ACE di allentare gli attuali requisiti relativi ai pagamenti in acconto, in quanto i paesi acquirenti sono soggetti a pressioni finanziarie sempre maggiori. La maggior parte dei progetti sono realizzati insieme ad acquirenti sovrani/pubblici in paesi in via di sviluppo. In circostanze economiche normali, gli acquirenti avrebbero la possibilità di finanziare l'acconto con periodi di rimborso più lunghi e le banche di finanziamento chiederebbero, e di norma otterrebbero, una copertura per questa parte del prestito sul mercato privato. A causa della crisi della COVID-19 il mercato privato sembra essere molto restio, se non addirittura avverso, a offrire tale copertura ai paesi in via di sviluppo. In assenza di tale copertura le banche non sono disposte a finanziare tale parte dei progetti in quei paesi che ne hanno maggiormente bisogno. Si crea pertanto una situazione di evidente fallimento del mercato che deve essere affrontata con urgenza.

La linea comune proposta andrebbe a vantaggio di entrambe le parti: offrirebbe un sostegno finanziario immediato al governo del paese acquirente e ne potenzierebbe la capacità di portare avanti i progetti di investimento. Aumenterebbe il volume che può essere mobilitato per progetti prioritari, ad esempio nel settore dell'assistenza sanitaria, e darebbe agli esportatori la possibilità di offrire soluzioni flessibili in tempi difficili e di rimanere in attività.

In tale contesto, si propone di ridurre al 5 % la quota del pagamento in acconto che gli acquirenti sovrani e pubblici sono tenuti a versare nei paesi a basso e medio reddito considerando che tale misura:

- avrebbe un'immediata incidenza sul bilancio dei paesi messi a dura prova dalla crisi;
- darebbe agli esportatori la maggiore flessibilità di cui hanno bisogno in questo momento per portare avanti le loro attività;

- risponderrebbe alle preoccupazioni sollevate dall'industria;
- sarebbe molto limitata e mirata e riguarderebbe solo determinate categorie di acquirenti;
- non comprometterebbe la sostenibilità del debito, in quanto il rispetto delle disposizioni della raccomandazione dell'OCSE sui prestiti sostenibili e degli obblighi derivanti dai programmi del FMI e della Banca mondiale rimarrebbe un prerequisito per sostenere tali progetti; e
- avrebbe carattere temporaneo e cesserebbe automaticamente di essere in vigore dopo 12 mesi.

Proposta di linea comune: ECH [•]/2021

1. Numero di riferimento:	ECH [•]/2021
2. Paesi importatori e acquirenti:	Acquirenti sovrani o pubblici (conformemente all'allegato XII) nei paesi della categoria II (articolo 10) con garanzia del ministero delle Finanze o della banca centrale.
3. Descrizione dell'operazione:	Progetto soggetto all'articolo 11 dell'accordo.
4. Termini e condizioni:	Conformemente a tutti gli altri articoli dell'accordo.
5. Proposta di linea comune:	<p>Riduzione del pagamento in acconto richiesto al 5 % (articolo 11, lettera a)) e aumento del massimale del sostegno pubblico al 95 % del valore del contratto di esportazione (articolo 11, lettera c)). La misura prenderà effetto immediatamente e sarà applicata per 12 mesi dopo la sua entrata in vigore. Le operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo possono beneficiare del sostegno pubblico secondo i termini e le condizioni di cui alla presente linea comune a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la domanda per il sostegno del credito all'esportazione sia stata ricevuta entro la fine del periodo di validità della presente linea comune, e 2. la data dell'impegno definitivo sia compresa nei 18 mesi successivi alla fine del periodo di validità della presente linea comune.
6. Nazionalità e nome degli offerenti concorrenti noti:	N.p. dato il carattere generale della presente proposta.
7. Periodo della gara/dell'offerta:	N.p.
8. Altre informazioni:	La presente misura mira ad allentare la pressione fiscale sui paesi a basso e medio reddito e a liberare risorse per portare avanti i

	progetti prioritari. Essa contribuisce inoltre a mobilitare i mezzi finanziari necessari da fonti private ovviando ai fallimenti del mercato causati dall'attuale crisi della COVID-19.
--	---